

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 194

Anno: 2018

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 26/03/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai seguenti magistrati:

Luciano Calamaro	Presidente
Mario Nispi Landi	Consigliere
Piero Carlo Floreani	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Maria Cristina Razzano	1^ Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **44031** del registro generale, proposto da **A. R.** rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Brienza presso il cui studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, è elettivamente domiciliato, contro **MINISTERO DELL'INTERNO** in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio con memoria a firma del dirigente (dott. Sergio Wretschko) del Dipartimento della P.S., Direzione Centrale per le risorse umane, Servizio trattamento di pensione e previdenza;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 476/12 del 8.5.2012

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 18 gennaio 2018 il relatore, Cons. Luisa de Petris, l'avv. Luigi Brienza per parte appellante, la signora Patrizia Verolini su delega per l'Amministrazione appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 476/12 del 8.5.2012, la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha respinto il ricorso proposto da A. R., quale vedova di S. R., ex dipendente della Polizia di Stato, deceduto il 29.10.2006, avverso due decreti del Ministero dell'Interno (entrambi del 15.2.2010) con cui erano state respinte sia l'istanza di pensione privilegiata diretta presentata dal dipendente (il 5.11.2001) per l'infermità "*Ipertensione arteriosa, pregresso IMA*", sia quella successiva di pensione privilegiata indiretta presentata dalla vedova (il 28.2.2007) per l'infermità "*Shock cardiogeno, in atto exitus*" che condusse a morte il marito.

Avverso la sentenza (a quanto consta, non notificata), la A. R. ha interposto appello (notificato il 12.7.2012 e depositato il 27.7.2012) per i motivi che di seguito si riassumono brevemente:

1. "*Assenza e carenza di motivazione, motivazione incongrua, motivazione apparente*". Ha censurato l'appellante l'omessa esibizione da parte dell'amministrazione resistente di tutta la documentazione in suo possesso, contestando l'asserita inidoneità ed insufficienza di quella allegata al ricorso e

l'irrelevanza del foglio matricolare richiamato dal primo giudice. Ha lamentato l'erroneità per difetto di motivazione della statuizione di condanna alle spese, invocando sul punto la sospensione provvisoria dell'esecutività della sentenza impugnata.

2. "Errore di diritto, violazione del principio del giusto processo -art. 111 Cost. commi 1 e 2" per non aver il giudice accolto l'istanza istruttoria volta all'acquisizione del rapporto informativo (non versato in atti dall'Amministrazione resistente) quale "unica prova documentale" della dipendenza da causa di servizio della infermità cardiaca che condusse a morte il coniuge.

Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello previa sospensione dell'esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese. Con ordinanza n. 35 del 27.6.2013, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione per assenza del *periculum in mora*, rinviando la regolamentazione delle spese della fase camerale alla pronuncia definitiva. In data 6.6.2017 l'appellante ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento del gravame.

L'udienza originariamente fissata per la discussione è stata rinviata dapprima a seguito di istanza scritta dell'Amministrazione appellata e, poi, per riscontrata irregolarità nella comunicazione dell'ordinanza di rinvio alle parti.

Con memoria depositata il 9.1.2018, si è costituito il Ministero Interno eccependo l'inammissibilità del gravame perché inerente una questione medico legale non sindacabile in appello. In subordine e nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma integrale dell'impugnata sentenza.

All'udienza odierna entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi atti, concludendo come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 (di conversione del d.l. n. 453/1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543/1996 convertito in legge n. 639/1996 (v. ora art. 170 C.G.C.), l'appello nei giudizi in materia di pensioni è limitato ai soli motivi di diritto, non essendo sindacabili le "questioni di fatto" relative alla dipendenza di infermità, lesione o morte, da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni.

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati *sub* lettera c).

Deve, poi, rammentarsi che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il

mancato esame di punti decisivi della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, essendo, comunque, *“escluso che detti vizi possano consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto a quello preteso dalla parte”* (Cass. civ., Sez. III, n. 3803 del 2004 e giurisprudenza ivi richiamata, *ex multis*, v. di questa Sezione, sent. 50/2017).

1. Ciò premesso, reputa il Collegio che, in fattispecie, non si sia in presenza di un vizio motivazionale deducibile in appello.

L'iter logico giuridico seguito dal primo giudice è chiaramente intellegibile avendo questi fondato il proprio convincimento sulle risultanze medico legali acquisite in fase amministrativa (v. pareri negativi resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nel 2009) unitamente all'assenza di adeguati riscontri probatori di senso contrario, non prodotti in giudizio dall'interessata.

Ed invero, in disparte il mancato deposito in atti dell'istanza del 3.7.2010 alle cui deduzioni la domanda giudiziaria (redatta direttamente dall'interessata senza ausilio di difesa tecnica) rinviava *per relationem*, il giudice di primo grado ha ritenuto che *“dalla documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente non vi è prova, né principio di prova –come sarebbe stato suo onere allegare– che il servizio reso dal sig. S. in condizioni asseritamente stressanti, sia stato determinante, con la richiesta efficienza causale, a far insorgere la malattia cardiaca che, in un secondo momento, lo ha condotto purtroppo a morte”*.

La sentenza ha, altresì, motivatamente disatteso le diverse considerazioni formulate dalla difesa osservando che *“Neanche il richiamo al P.V. della CMO di Roma, del 10.12.1998 può ritenersi utile in quanto, sotto la vigenza del d.P.R. n. 349/94, la dipendenza dal servizio di un'infermità doveva essere comunque vagliata dal C.P.P.O., cosa che, dagli atti depositati non risulta essere stata fatta e non essendo, a tal fine, sufficiente il parere reso dalla CMO al riguardo”*. È stato altresì motivatamente escluso che l'indennità *una tantum* ex art. 7 del D.P.R. n. 738/81, concessa in vita al defunto, potesse assumere rilevanza in termini di riconoscimento, sia pure implicito, della causa di servizio atteso che *“ciò non avvenne previo accertamento di una qualsiasi dipendenza dal servizio della patologia cardiaca ma solo in base alla riconosciuta invalidità e alla limitata idoneità al servizio, con ricollocazione in mansioni riconosciute utili dal Fondo di assistenza”*.

Ciò stante, ritiene il Collegio che il vizio motivazionale prospettato col primo motivo -lungi dall'integrare una motivazione apparente e/o inesistente- riguardi in realtà, una asserita parziale valutazione, e/o un insufficiente/incompleto esame delle risultanze istruttorie. Trattasi però, di vizio motivazionale non sindacabile in appello perché inerente *“la verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie”* (v. SSRR n. 10/QM/2000). È utile ricordare, come da giurisprudenza di questa Sezione (v. sent. n. 226/2015), che *“il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito... Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ...”* (Cass., Sez. Lav. n. 9091 del 22.04.2014). Le medesime considerazioni sono state ribadite anche nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111

Cost. (v. Cass. civ. Sez. I, n. 2631 del 04.03.1993). Inoltre, va ricordato che il giudice *“ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante...”* (Cass. Sez. lav. n. 16499 del 15.07.2009).

2. Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello. L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della domanda incombe su chi agisce in giudizio ex art. 2697 c.c. e non può, in via di principio, essere eluso demandando al giudicante di acquisire d'ufficio i riscontri a supporto della domanda. Nel rito del lavoro, poi, tale principio è ancora più stringente atteso che i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. (richiamato dall'art 5, comma 2, della l. n. 205 del 2000 e sostanzialmente riprodotto nell'art. 165 C.G.C.) -il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità- non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (*ex multis*, v. Cass. sez. lav. n. 17102/2009). Peraltro, nel caso specifico, il giudice territoriale ha motivatamente disatteso l'istanza istruttoria escludendo che i rapporti informativi potessero assumere rilievo ai fini di causa *“in quanto è sufficiente la cognizione del foglio matricolare per far risaltare come non emergano precedenti di servizio degni di particolare nota sotto il profilo stressogeno”*.

Ciò stante, l'appello deve essere respinto stante l'infondatezza delle dedotte censure evidentemente strumentali ad una surrettizia *revisio* nel merito.

Le spese di giudizio (comprese quelle della fase cautelare) come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ex art. 31 CGC.

P.Q.M.

la Corte dei conti, 2^a Sezione giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

-dichiara inammissibile l'appello in epigrafe;

-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in € 300,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018.

L'Estensore

Il Presidente

Luisa de Petris

Luciano Calamaro

F.to Luisa de Petris

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il 26 MAR. 2018

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE
(Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositato in Segreteria il 26 MAR. 2018

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 MAR. 2018

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago